



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

Prot. n.

COMUNE DI TERNI

0023307 del

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

08/02/2024

CUP F41B22000650001 - CIG A0299147D0

DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per lo svolgimento della progettazione ed esecuzione di prove e sondaggi in sito dei lavori per le “Opere di riduzione rischio idrogeologico in località Ponte del Toro a Terni”, intervento finanziato con fondi programma **Next Generation Eu - PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2** (Decreto Ministero Interno 19 maggio 2023).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, nella data risultante dall'apposizione dell'ultima firma digitale da parte dei contraenti di seguito indicati:

- 1) **Arch. Piero GIORGINI** nato a (.....) il, Dirigente della Direzione in epigrafe del Comune di Terni (C.F. 00175660554) il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo per la su espressa qualifica in esecuzione della propria Determinazione dirigenziale n. 3249 del 10/11/2023 atto esecutivo ai sensi di legge.
- 2) **Dott. David SIMONCELLI** nato a (.....) il (C.F. – P.IVA 09375331007), residente a Roma in Via Urbana 150, in qualità di legale rappresentante della Soc. G.EDIS. Srl, Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di Operatori economici G.EDIS. Srl (mandataria) con Dott. Archeologo Cristiano Ranieri (mandante), giusto atto di costituzione del 07/12/2023 dell'Avv. Filippo Cammarano Guerritore di Ravello – Notaio in Roma

(nel seguito denominato Società/Professionista incaricato).

Premesso che:

- con Decreto Ministero dell'Interno 19 maggio 2023 è stato assegnato al Comune di Terni il finanziamento di € 800.000,00 a valere sulle risorse del programma Next Generation EU - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, relativo all'intervento in oggetto;
- il costo complessivo dell'intervento, come indicato nell'allegato 3 al citato Decreto del Ministero dell'interno e come previsto nella programmazione del Comune di Terni, è pari ad € 800.000,00 finanziati a valere sul contributo PNRR sopra citato;
- con Determinazione dirigenziale n. 3249 del 10/11/2023, si procedeva all'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione di prove e sondaggi in sito, al Raggruppamento Temporaneo sopra generalizzato per l'importo contrattuale di netti € 57.222,54 oltre oneri previdenziali 4%, quale risultante dall'applicazione dell'offerta ribasso d'asta del 22%;
- è necessario stabilire i patti e le condizioni regolanti l'espletamento dell'incarico sopra indicato mediante il presente disciplinare che ne definisce le clausole e le condizioni essenziali, opportunamente integrate con relative disposizioni di dettaglio del RUP.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1: Oggetto dell'incarico

Fermo restando che lo svolgimento dell'incarico dovrà seguire quanto riportato nel capitolato tecnico prestazionale pubblicato sulla piattaforma Net4market il quale, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, succintamente l'oggetto dell'incarico consiste nella redazione ed elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, incluse prove e

sondaggi in sito, e nella Progettazione Esecutiva (inclusa sicurezza in fase di progettazione) dei lavori per le “Opere di riduzione rischio idrogeologico in località Ponte del Toro a Terni”.

Il progetto dei lavori sarà costituito da una componente strutturale ed una edilizia. I principali contenuti di tali componenti sono descritti nella relazione illustrativa del servizio allegata alla documentazione di gara. Costituisce oggetto dell'affidamento progettuale anche la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008. La progettazione dovrà essere conforme all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e contenere gli elaborati indicati alle Sez. II e III dell'Allegato I.7 al medesimo Decreto. La progettazione ed i lavori dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi ed in particolare, in quanto applicabili, quelli di cui ai DD.M. 17/10/2017 e 07/03/2012 e relativi allegati. Essendo requisito inderogabile degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR quello di rispettare il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, il progettista dovrà produrre tutta la documentazione progettuale necessaria alla prova del rispetto del suddetto principio secondo quanto specificamente riportato nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”, consultabile e scaricabile dal sito internet “italiadomani.gov.it” – sezione Strumenti – Documenti. In particolare si pone in evidenza l'obbligo di redigere i documenti previsti alla scheda n. 5 (“Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”) indicati come applicabili all'intervento in oggetto secondo la “Mappatura di correlazione fra Investimenti – Riforme e Schede Tecniche” riportata nella guida operativa sopra indicata.

Considerato che le aree oggetto di intervento sono sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi del Codice dei Beni Culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ciascuno degli interventi progettuali dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023), al regolamento generale promulgato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in quanto applicabile, nonché ai criteri e alle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.2: Obblighi legali

La Società incaricata è obbligata all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice Civile, del Patto di Integrità del Comune di Terni approvato con DGC n. 319/2020 e del Codice di Comportamento di cui alla DGC n. 128/2014 (a pena di risoluzione contrattuale) e, per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico, del D.M. 17 giugno 2016, delle norme di deontologia professionale, della regola d'arte e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico della Società ogni onere strumentale organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente. Essa si obbliga ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è stata accertata la regolarità contributiva della Società incaricata.

La Società dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Trattandosi di attività professionale, fatta eccezione per le attività meramente strumentali, le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte dall'affidatario e non sono subappaltabili. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del professionista incaricato della rispettiva prestazione.

L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. e, a tal proposito, si impegna a trasmettere all'Ente gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i..

L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni, della notizia dell'inadempimento del proprio mandante agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.3: Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni professionali da eseguirsi ai sensi del presente incarico riguardano la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, incluse prove e sondaggi in sito, e la Progettazione Esecutiva dei lavori in oggetto. A livello di resa finale la prestazione affidata consiste in:

A. Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e Progettazione esecutiva comprensiva della redazione di tutti gli elaborati (architettonici, strutturali ed amministrativi) richiesti in base alle norme vigenti per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni/approvazioni e per addivenire all'appalto dei lavori;

B. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il dettaglio delle prestazioni ordinarie, con quelle accessorie connesse e le con prestazioni specialistiche, dovrà rispettare i contenuti fissati nell'Allegato I.7. al D.Lgs. n. 36/2023 e richiamati nel D.I.P.

La Società incaricata si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche disposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Tutte le spese e le prestazioni sono conglobate ed incluse nel presente incarico, con ciò rinunciando la Società a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto, aggiornamenti e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art.4: Altre condizioni disciplinanti l'incarico

L'amministrazione committente si impegna a fornire al professionista incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso che possa risultare utile ai fini dell'espletamento del servizio.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il professionista incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di n. 1 (una) copia cartacea di ogni elaborato prodotto già retribuita con il compenso qui stabilito, oltre a n. 1 (una) copia, firmata digitalmente, su supporto elettronico di ciascun elaborato (oltre ad una copia editabile dei file di progetto nei formati standard per i diversi elaborati (disegni, relazioni, tabelle e computi); il progetto includerà una legenda dettagliata con l'elenco degli elaborati previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

b) mettere a disposizione dell'Ente, a eventuale occorrenza, un ulteriore numero di copie

del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, previo riconoscimento delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente, ulteriori copie dovranno essere messe a disposizione di eventuali terzi aventi causa (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziali e di vigilanza, altre Amministrazioni di tutela e controllo);

c) predisporre tutti gli elaborati integrativi che gli Enti autorizzatori eventualmente dovessero richiedere per l'approvazione del progetto, intendendosi inclusa e totalmente compensata con l'onorario pattuito tale attività tra le prestazioni affidate alla Società.

Art.5: Proprietà ed utilizzazione dei progetti.

Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, oggetto di affidamento non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali. I diritti e la proprietà degli elaborati sono pienamente trasferiti alla Amministrazione appaltante, con ciò autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli o varianti progettuali, fatto salvo il riconoscimento economico pattuito per la progettazione. L'Amministrazione potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se dar corso integralmente, in parte o affatto ai lavori oggetto della progettazione, così come potrà eventualmente utilizzare il progetto per successivi sviluppi e modifiche.

Art.6: Variazioni, interruzioni, ordini informali.

La Società incaricata è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.

Sono possibili e riconoscibili eventuali variazioni progettuali, sospensioni delle prestazioni o altre eventuali modifiche dello svolgimento dell'incarico, solo a seguito e per mezzo di regolare atto scritto e firmato dall'autorità emanante, non essendo altrimenti ammissibile alcuna variazione o disposizione, ancorché ordinata o pretesa

come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine.

In difetto del predetto atto scritto ufficiale, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sarà posta a carico della Società incaricata.

La Società incaricata risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati ai sensi del comma 2.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento che condizioni o modifichi i contenuti e le modalità di esecuzione dell'incarico, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art.7: Durata dell'incarico.

I termini per il completamento delle prestazioni decorrono dalla data della pec di richiesta di avvio del servizio inviata dalla stazione appaltante.

La consegna degli elaborati progettuali del PFTE dovrà essere effettuata non oltre 60 gg naturali e consecutivi dalla suddetta data, eventualmente interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente.

L'affidatario accetta in via preliminare la consegna in via d'urgenza autorizzata ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 8 della L. n. 120/2020, prima della stipula del contratto d'appalto, senza sollevare eccezioni o riserve di sorta.

La consegna degli elaborati progettuali del PE dovrà essere effettuata non oltre i 30 gg naturali e consecutivi dalla richiesta di avvio del servizio da parte della stazione appaltante.

Art.8: Conferimenti verbali.

La Società incaricata è obbligata, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

La Società incaricata è altresì obbligata, senza ulteriori compensi, a partecipare ad eventuali riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente anche in orari serali, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a cinque.

Art.9: Penali

Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'uno per mille (0,10%) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i termini stabiliti all'art.

7. L'importo complessivo delle penali come sopra determinate, non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale: superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

La penale non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

L'eventuale ritardo accumulato rispetto a tale scadenza non può comunque superare trenta giorni (30 gg.); superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno.

La penale complessivamente non può comunque superare il quinto (20%) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali: superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno.

Parimenti nel caso di anticipo dell'ultimazione dell'attività di progettazione rispetto ai termini stabiliti è prevista l'applicazione di un premio di accelerazione nella misura dell'uno per mille (0,10%) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito. L'importo complessivo dei premi di accelerazione come sopra determinati non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Si richiamano espressamente le ulteriori clausole di applicazione di penali riportate nell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.10: Ulteriori cause di risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 9, è facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione del contratto a seguito delle cause accertate di cui all'art. 9 e al comma 1 del presente articolo avviene mediante comunicazione scritta indicante la motivazione, inviata con almeno cinque giorni di preavviso.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art.11: Determinazione dei corrispettivi.

Visto il D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e le tabelle ad esso allegate, viene stabilito un corrispettivo per onorari e spese, di complessivi € 57.222,54 al netto del ribasso del 22,00% offerto (PTFE € 40.257,60 + PE € 16.964,94). La parcella lorda preventiva, oggetto di offerta di ribasso da parte del professionista, costituisce parte integrante e

sostanziale del presente disciplinare pur non allegata. L'importo convenuto resta fisso ed invariabile, come meglio esplicitato al successivo comma 6.

Tutte le spese e le prestazioni sono conglobate ed incluse nel presente incarico, con ciò rinunciando il Professionista a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto, aggiornamenti e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza professionale del tecnico incaricato, nonché dell'I.V.A., se ed in quanto dovuti per Legge.

La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c. 2 Codice Civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 Codice Civile.

L'Amministrazione appaltante è estranea agli eventuali rapporti professionali e contrattuali intercorrenti tra il professionista incaricato ed i suoi collaboratori che dovessero prendere parte alla esecuzione del servizio commissionato.

Stante il carattere forfettario del compenso, in nessun caso si procederà alla modifica del corrispettivo sopra indicato, ritenendo lo stesso fisso, invariabile ed onnicomprensivo, a prescindere dall'importo finale delle opere che risulterà dal progetto esecutivo approvato, sia che fosse maggiore che minore di quello presuntivamente stimato.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare attuazione in tutto o in parte alla realizzazione dell'opera progettata in funzione delle disponibilità economiche e comunque a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, senza che ciò dia diritto alla richiesta di maggiori compensi

Art. 12: Modalità di corresponsione del compenso

Il pagamento del servizio oggetto di affidamento, avverrà come segue:

Per l'attività progettuale relativa al PFTE: sino alla concorrenza del 90% del relativo importo contrattuale, in unica soluzione al termine dell'espletamento della fase PFTE del servizio ed a seguito della accettazione da parte della stazione appaltante della documentazione tecnica conclusiva. Il saldo del restante 10% verrà corrisposto all'ottenimento da parte della stazione appaltante delle prescritte autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati sul progetto da parte degli Enti competenti a cui la documentazione progettuale sarà sottoposta nel termine di giorni 30 dalla sua accettazione da parte della stazione appaltante. In ogni caso il saldo verrà corrisposto nel termine massimo di 6 mesi dalla consegna della documentazione.

Per l'attività progettuale relativa al PE: sino alla concorrenza del 90% del relativo importo contrattuale, in unica soluzione al termine dell'espletamento della fase PE del servizio ed a seguito dell'esito positivo della verifica della progettazione esecutiva (art. 42 del Codice) da parte della stazione appaltante. Il saldo del restante 10% verrà corrisposto ad emissione della certificazione di regolare esecuzione della prestazione.

Il pagamento avverrà entro i termini di legge dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa validazione degli elaborati consegnati e verifica della regolarità contributiva del/dei professionista/i.

Art.13: Garanzie

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e della L. n. 120/2020, l'affidatario ha prestato originale della Garanzia definitiva dell'importo di € 6.866,70 mediante polizza fideiussoria n. 275.071.0000000434 emessa il 15/12/2023 dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Fara in Sabina (RI).

In merito a detta cauzione il Dott. Geologo David Simoncelli concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo

della cauzione.

I professionisti incaricati componenti della Società hanno presentato la propria polizza a copertura della RC professionale.

Art.14: Definizione delle controversie.

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto il foro esclusivo competente è quello di Terni.

Art.15: Oneri relativi al presente atto

Il presente contratto, viene redatto in forma di scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del Codice, è composto di n. 13 pagine a video e viene sottoscritto in quanto conforme alle loro volontà, dalle parti contraenti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986, con costi a totale carico dell'affidatario. Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'affidatario del servizio senza diritto a rivalsa.

Art.16: Valore dell'atto agli effetti della registrazione fiscale

Ai fini fiscali si dichiara che il valore delle prestazioni di cui al presente atto è complessivamente pari ad € 57.222,54 oltre oneri previdenziali 4%, per cui la eventuale registrazione è richiesta in misura fissa, ai sensi del disposto di cui all'art.40 del T.U. 26/04/1986, n. 131.

Art.17: Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda ai contenuti delle documentazioni pubblicate sulla Piattaforma Net4market che il Rappresentante Legale della Soc. G.EDIS. Srl dichiara di conoscere integralmente e condividere senza eccezioni di sorta con la sottoscrizione del presente disciplinare ed alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

per il Comune di Terni

Il Professionista

Arch. Piero Giorgini

Dott. David Simoncelli

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Allegato A - Polizza fidejussoria n. 275.071.0000000434 emessa il 15/12/2023 dalla

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Fara in Sabina (RI).